

## Rapporto di agenzia e clausola risolutiva espressa

Tribunale di Trieste

- G.U. 8 luglio 2005
- (Est. Rigon)
- T contro Lloyd Triestino SPA
- Passaggio diretto del dipendente – Accordo integrativo - mantenimento
- CCNL 31.8.1988 agenzie marittime.

A seguito della costituzione di una nuova agenzia marittima avvenuta nel 1991, alcuni dipendenti dal Lloyd Triestino transitavano a quest'ultima.

La nuova agenzia aveva garantito a questi dipendenti il mantenimento "*ad personam*" del trattamento economico in atto al momento del trasferimento.

La garanzia offerta prevedeva che il maggior trattamento economico fosse da considerarsi a tutti gli effetti elemento della retribuzione ed equiparato ad un superminimo individuale non assorbibile.

Tra questi compensi i ricorrenti sostenevano vi fosse anche il trattamento previsto dall'accordo integrativo regionale del 22 luglio 1981 e pertanto convenivano a suo tempo in giudizio l'agenzia di cui erano divenuti dipendenti ed ottenevano il riconoscimento di tale diritto.

Successivamente i dipendenti in questione erano rientrati al Lloyd Triestino ed a seguito di accordo di armonizzazione dell'8.7.1998, era loro applicato il CCNL delle società di navigazione.

A questo punto, il Lloyd Triestino decideva di non applicare loro, l'accordo integrativo del 22 luglio 1981 che, nel frattempo presso il Lloyd Triestino, aveva cessato la propria vigenza.

Il Giudice del lavoro di Trieste accoglie la domanda del dipendente, sul presupposto che il nuovo datore di lavoro con nota scritta aveva garantito il riconoscimento del trattamento economico e normativo in atto al momento dell'assunzione.